

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3916

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 2131)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(ALEMANNO)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 aprile 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2003, N. 45*All'articolo 1:*

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze », sono inserite le seguenti: « , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, alla lettera f), sono aggiunte le seguenti parole: "finalizzate anche ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di doping; realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli" »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « decreto interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 »; le parole: « 6 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2003 » e le parole: « del debito maturato, per capitale ed interessi, » sono sostituite dalle seguenti: « del debito maturato, per capitale, »; al secondo periodo, la parola: « ulteriori » è soppressa; al terzo periodo, le parole: « al netto » sono sostituite dalle seguenti: « senza applicazione » e le parole: « maggiorate dei relativi » sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « , maggiorate degli interessi all'effettivo saldo » sono soppresse; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004 »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « di quote di prelievo di un importo » sono sostituite dalle seguenti: « di quote di prelievo, di un importo »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « 6 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2003 » e le parole: « 7 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 giugno 2003 »;

al comma 7, alinea, le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti »;

al comma 8, alinea, le parole: « nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis) sono inserite le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere »;

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato sulla base dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge n. 133 del 1999 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 »;

al comma 12, lettera b), capoverso 5-bis, la parola: « consentire » è sostituita dalla seguente: « consentire » e le parole: « Il primo provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono soppresse;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-bis. Il primo provvedimento adottato in applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse, concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi

del presente comma nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti »;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« 13-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i provvedimenti di cui al comma 8 del citato articolo 21 possono essere adottati anche fino al 31 luglio 2003 »;

al comma 14, dopo le parole: « Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui, » sono inserite le seguenti:
« nonché dai commi 2 e 3, pari a euro 3 milioni annui, ».

DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2003, N. 45

Decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), nonché di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche).

1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari
del servizio di raccolta delle scommesse ippiche).*

1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

(segue: testo del decreto-legge)

2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, possono farlo entro il 6 maggio 2003 versando un importo pari al dieci per cento del debito maturato, per capitale **ed interessi**, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo sono versate, senza **ulteriori** interessi, in tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e **maggiorate dei relativi** interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno 2003.

3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 2, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 2, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo, **maggiorate degli interessi all'effettivo saldo**. Il versamento delle rate è posticipato e la prima è dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma.

4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, **maggiorate dei relativi interessi**, ancora dovute a titolo di imposta unica,

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, alla lettera f), sono aggiunte le seguenti parole: « finalizzate anche ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di *doping*; realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli ».

2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale **6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002**, possono farlo entro il **15 giugno 2003** versando un importo pari al dieci per cento del debito maturato, per capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo sono versate, senza interessi, in tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, **senza applicazione** di sanzioni e interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno 2003.

3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 2, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 2, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. **Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004.** Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma.

4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica,

(segue: testo del decreto-legge)

ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo di un importo pari al quindici per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

5. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 2, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.

6. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: « Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003. ».

8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, nell'articolo 3, comma 78, **secondo periodo**, della legge 23

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, di un importo pari al quindici per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

5. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 2, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al **15 giugno** 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal **16 giugno** 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.

6. *Identico.*

7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito **dai seguenti**: « Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003. ».

8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, **all'**articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

(segue: testo del decreto-legge)

dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *d-bis*) sono inserite le seguenti: « *d-ter*) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quater*) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quinquies*) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari. ».

9. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o di un suo delegato; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del Presidente dell'UNIRE.

10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 2, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

sono **aggiunte, in fine**, le seguenti **lettere**: «*d-ter*) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quater*) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quinquies*) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari. ».

9. *Identico.*

10. *Identico.*

10-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato sulla base dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge n. 133 del 1999 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

(segue: testo del decreto-legge)

11. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

12. Nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-*bis*. Non costituiscono lotterie rientranti nel comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi. ». **Il primo provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e concorsi, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

11. *Identico.*

12. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 5-*bis*. Non costituiscono lotterie rientranti nel comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di **consentire** la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi. ».

12-bis. Il primo provvedimento adottato in applicazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse, concorsi, **istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti**, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

13-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i provvedimenti di cui al comma 8 del citato articolo 21 possono essere adottati anche fino al 31 luglio 2003.

(segue: testo del decreto-legge)

14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12, lettera *b*), del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui, **nonché dai commi 2 e 3, pari a euro 3 milioni annui**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12, lettera *b*), del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0043240